



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche socio sanitarie)

Progetto di legge relativo a:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N 71

di iniziativa dei Consiglieri Boron, Andreoli, Barbisan, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchetto, Centenaro, Cestari, Cestaro, Ciambetti, Corsi, Dolfìn, Favero, Finco, Giacomìn, Maino, Michieletto, Pan, Puppato, Rigo, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Vianello, Villanova e Zecchinato.

Licenziato il 02 settembre 2021

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 46	38	0	8
Maggioranza richiesta	n. 24			

Relatore in aula il Consigliere Fabrizio BORON

Correlatore in aula il Consigliere Anna Maria BIGON

MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"

Relatore il Consigliere Fabrizio BORON,

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il fondo di rotazione disciplinato dall'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", risponde alle necessità di migliorare l'offerta dei servizi erogati da soggetti privati non a scopo di lucro e pubblici, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, mediante la riqualificazione degli immobili di proprietà dei medesimi.

Con particolare riferimento alle IPAB, il fondo in questione assolve all'ulteriore funzione di porsi come fattore premiante per la proficua gestione di questi enti.

Peraltro, è noto che con l'esplosione della pandemia da Sars-Cov-2 il sistema formato dai soggetti suindicati, in particolare quelli privati, è in forte difficoltà proprio a causa dell'emergenza sanitaria. La flessione del numero di ospiti, il blocco di nuovi ingressi e il conseguente calo degli introiti, insieme ai maggiori oneri di prevenzione, sanificazione e strutturali dettati dalle misure di contenimento del contagio, ipotecano la sostenibilità economico-finanziaria di molte delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate dalla Regione del Veneto.

La presente legge, introduce con l'articolo 1 due diverse modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", rispettivamente al terzo e al quarto comma.

La prima prevede un prolungamento di cinque anni della durata dei piani di rientro dei finanziamenti disposti dalla legge oggetto di modifica, e si inserisce nell'ambito degli strumenti che la Regione del Veneto ha già introdotto con provvedimenti amministrativi, finalizzati a garantire la sostenibilità attuale e futura del sistema sociale e socio-sanitario regionale e fronteggiare una crisi grave e impreveduta, che rischia di minare la sostenibilità economica della rete dei servizi sociali e socio-sanitari, con pesanti ripercussioni sul piano sociale.

La seconda modifica proposta accoglie invece le istanze emerse con riferimento alle IPAB del Veneto che, quali enti di natura pubblica, comunque, in caso di mancata solvibilità ai fini della restituzione delle somme ricevute, sono soggette al procedimento di vigilanza e controllo di cui alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, che potrebbe sfociare, nei casi più gravi d'inadempimento, nel commissariamento dell'ente.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 21 luglio 2021.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 28 giugno 2021.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 28 luglio 2021 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 02 settembre 2021 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Giacomini, Maino, Michieletto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Finco, Pan, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio, Razzolini (con delega del consigliere Soranzo), Speranzon (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto) e Baldin (Movimento 5 Stelle).

Viene designato relatore in aula il consigliere Fabrizio BORON.

Viene designato correlatore in aula il consigliere Anna Maria BIGON.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45 "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

1. Alla lettera e) del terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola "*dieci*" è sostituita con la parola "*quindici*".

2. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:

"c) l'obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;".

Art. 2 – Norma transitoria.

1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell'articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 bis – Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".....	4
Art. 2 – Norma transitoria.	4
Art. 2 bis – Clausola di neutralità finanziaria.....	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4